



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI**
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
UFFICIO 7 Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego del prodotto fitosanitario **GEOCLEAN 2026** reg. n. **19253**, contenente la sostanza attiva *1,3-dicloropropene*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto del ministro della salute del 21 novembre 2024, concernente "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 17 recante "Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza degli alimenti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il regolamento di esecuzione (EU) 2022/740 di non approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 della commissione del 21 ottobre 2009;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art. 53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *1,3-dicloropropene*, ritenuta indispensabile per il controllo dei nematodi del terreno.

ACQUISITO il parere del Servizio Fitosanitario Centrale che ha affermato, per la stagione agricola 2026, la presenza di una grave emergenza fitosanitaria determinata dai nematodi del terreno e la necessità e la strategicità del ricorso, in particolare, alla sostanza 1,3-dicloropropene per le colture di tabacco e basilico, per contrastarne la diffusione, e successivamente pubblicato in data 22/12/2025 sul portale del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell'Impresa KANESHO SOIL TREATMENT SRL/BV, con sede legale in Avenue de Tervueren 270 B-1150 Brussels - Belgio, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **GEOCLEAN 2026**, contenente la sostanza attiva 1,3-dicloropropene da impiegare per il controllo dei nematodi del terreno per le colture di Tabacco e basilico;

VISTA la comunicazione del 9/02/2026 con la quale il SFC ha esteso la suddetta emergenza fitosanitaria al territorio della regione Piemonte per le colture di basilico;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo massimo non superiore 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

TENUTO conto che il Servizio Fitosanitario Centrale ha affermato l'assenza di metodi alternativi efficaci per contrastare l'emergenza fitosanitaria determinata dai nematodi del terreno;

CONSIDERATA la necessità di ridurre progressivamente l'impiego delle sostanze attive non approvate e di limitarne l'utilizzo alle colture e ai territori indicati nell'etichetta allegata al presente decreto;

VISTA la nota del 04/03/2026 dell'Ufficio con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 06/03/2026 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e per 120 giorni l'impresa KANESHO SOIL TREATMENT SRL/BV con sede legale in Avenue de Tervueren 270 B-1150 Brussels - Belgio, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario GEOCLEAN 2026 a base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, utilizzato come nematocida per la lotta nei confronti dei nematodi del terreno, esclusivamente nei territori, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto;

Il prodotto fitosanitario è registrato al n. **19253**.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto dovrà essere immesso in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it, e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 13/03/2026

IL DIRETTORE GENERALE
*f.to Dr. Ugo DELLA MARTA

** “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”*

*Il Direttore dell'Ufficio 7: Pasquale Cavallaro
Il responsabile del procedimento: Lauro Cascia*

GEOCLEAN® 2026

Nematocida – Fumigante del suolo

Uso consentito in pieno campo su terreno destinato alle colture di tabacco e basilico

Composizione di GEOCLEAN 2026

1,3-Dicloropropene g. 92.5 (= 1119 g/L)

Coformulanti q.b. a g. 100



PERICOLO

Indicazioni di pericolo

H226 Liquido e vapori infiammabili; H301 Tossico se ingerito; H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; H311 Tossico per contatto con la pelle; H315 Provoca irritazione cutanea; H317 Può provocare una reazione allergica cutanea; H319 Provoca grave irritazione oculare; H331 Tossico se inalato; H335 Può irritare le vie respiratorie; H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare; P233 Tenere il recipiente ben chiuso; P261 Evitare di respirare i fumi/vapori/gli aerosol; P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso; P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P301/310/P331 In caso di ingestione: contattare immediatamente un Centro Antiveneni o un medico. Non provocare il vomito; P304+340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione; P333+313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico; P337+313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico; P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito; P403+235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato; P405 Conservare sotto chiave; P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

KANESHO SOIL TREATMENT SRL/BV

Avenue de Tervueren 270 B-1150 Brussels (Belgio)

Tel. 0032 2 763 40 59

Distribuito da: Sipcam Italia S.p.A. – Via Sempione 195

Pero (MI) - Tel. 02.353781

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

INOYN Deutschland GmbH - 47495 Rheinberg (Germania)

TEPSA Av. Moll de l'Energia, 408039 Barcelona España

Taglie autorizzate: 20, 50, 205(*) Litri

Registrazione n. 19253 del 13/03/2026 del Ministero della Salute

Partita n. Vedere sulla confezione

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurotropro con lesioni centrali di tipo paralizzante. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore. **SNC:** cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave. **Apparato digerente:** dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero. **Apparato respiratorio:** dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico. **Terapia:** allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite; se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo; per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale; per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare. **Consultare un Centro Antiveneni.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontano dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Rispettare una distanza di 30 metri dalle abitazioni.

AVVERTENZE: deve essere usato da solo e non in miscela con altri prodotti antiparassitari.

Durante la manipolazione del prodotto usare maschera facciale intera con filtro specifico per i vapori organici, guanti ed indumenti protettivi resistenti alle sostanze chimiche.

Durante l'applicazione del prodotto e durante le operazioni di rimozione del film plastico ricoprente il suolo usare un apparecchio respiratorio adatto dotato di filtro specifico per i vapori organici, indumenti protettivi e guanti adatti.

Dopo la rimozione del film plastico per i successivi 10 giorni non rientrare nelle zone trattate senza un apparecchio respiratorio dotato di filtro specifico per i vapori organici, indumenti protettivi e guanti adatti. Entro questo periodo effettuare una lavorazione del terreno al fine di arieggiarlo.

Segnalare l'area trattata con apposite tabelle e garantire il rispetto di una distanza non inferiore a 30 metri dagli astanti durante l'applicazione del prodotto.

I fusti contenenti il prodotto, in fase di prelievo, debbono essere posizionati all'interno di un bacino di contenimento di materiale adatto e volume idoneo.

Nel caso di perdite e sversamenti accidentali del prodotto, allontanare gli astanti e dotare la squadra di emergenza di tuta chimica protettiva completa e autorespiratore.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Caratteristiche: è indicato per la lotta a tutte le specie di Nematodi che formano galle (*Meloydogyne spp.*), cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ed in generale a tutte le anguillule che infestano terreni in assenza di colture destinati alla semina e/o trapianto **con un utilizzo limitato alle seguenti colture e territori:**

Tabacco: Umbria, Veneto

Basilico: Liguria, Veneto, Piemonte.

Prima di applicare il prodotto effettuare un'analisi nematologica su campioni di terreno da trattare.

Istruzioni per l'applicazione

Momento di applicazione: GEOCLEAN 2026 deve essere applicato rispettando i periodi prescritti dalle autorizzazioni in vigore. Le condizioni che consentono una rapida diffusione del fumigante come gas attraverso il terreno normalmente danno i risultati migliori. Le seguenti condizioni di preparazione del terreno, umidità ecc. devono essere assicurate al momento del trattamento. La mancata osservanza di queste condizioni può comportare risultati insoddisfacenti:

Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati e cioè una penetrazione e diffusione ottimali del prodotto, il terreno deve essere ben sminuzzato, omogeneo, privo di zolle e di residui colturali o materiale vegetale non decomposto. Le zolle di grandi dimensioni possono impedire un'efficace sigillatura del terreno e ridurre l'efficacia della fumigazione. I residui vegetali devono essere accuratamente incorporati nel terreno prima del trattamento per evitare di interferire con l'applicazione. Il materiale vegetale non decomposto può ospitare parassiti che non saranno controllati dalla fumigazione.

Sulla superficie del terreno devono essere presenti pochi o nessun residuo colturale. Gli strati di terreno compattati all'interno della zona di trattamento desiderata devono essere fratturati prima o durante l'applicazione del fumigante.

Umidità del terreno: è fondamentale gestire l'umidità del terreno prima della fumigazione e assicurarsi che il suo livello abbia raggiunto i valori adeguati al trattamento. Nella pratica applicativa i contenuti di umidità ideali per la fumigazione con 1,3-Dicloropropene corrispondono alle condizioni di tempera agraria (in generale con un contenuto idrico pari al 40-50% della sua capacità idrica).

Sostanza organica: per una fumigazione efficace, il tenore di sostanza organica del terreno deve essere al di sotto del 5%. Pertanto, gli eventuali apporti di fertilizzanti organici devono essere forniti con sufficiente anticipo rispetto al trattamento di fumigazione, ma mai immediatamente prima o dopo l'applicazione.

La **temperatura del terreno** alla profondità di applicazione deve essere compresa tra 10 °C e 27 °C.

Applicazione mediante apposita macchina fumigatrice, debitamente tarata per una profondità di iniezione di 25 cm sotto la superficie del terreno.

Il prodotto può essere applicato sia come trattamento generalizzato a tutto campo sia localizzato sulle file.

Il Prodotto deve essere utilizzato solo da operatori professionali in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 150/2012.

Rispettare un intervallo di 2 anni tra un trattamento e l'altro sullo stesso appezzamento.

Dosi massime di applicazione: 100 L/ha.

Per garantire che una concentrazione efficace di prodotto rimanga nel terreno per un periodo più lungo, si deve applicare il prodotto tramite macchina fumigatrice e coprire contemporaneamente il suolo con telo plastico pacciamante a tenuta di gas (tipo TIF), debitamente fissato al suolo per evitare il rigonfiamento dovuto al vento e la conseguente perdita di prodotto.

Tempo di permanenza del telo: 21 giorni

Quando la copertura deve essere rimossa procedere prima a sollevare i margini interrati e, dopo 12-24 ore, l'intero telo di plastica. In caso che il telo pacciamante non venga rimosso per specifiche esigenze colturali, la sua foratura per la successiva piantumazione della coltura si potrà effettuare dopo 21 giorni dal trattamento.

Nel caso del tabacco, con la condizione che l'iniezione del prodotto venga effettuata ad una profondità di 30 cm sotto la superficie del terreno e rispettando una distanza minima di 50 m da aree residenziali e corpi idrici superficiali, è ammesso eccezionalmente effettuare la sigillatura del terreno tramite erpicatura e rullatura immediatamente dopo l'applicazione invece che con telo plastico pacciamante. Per ottenere una sigillatura efficace, è importante che le tracce dei coltelli iniettori della macchina fumigatrice siano interrotte e la superficie del terreno compattata. A questo scopo può essere utilizzato un erpice a dischi o una attrezzatura simile, accoppiata posteriormente con un rullo ad anelli o un cultipacker per compattare la superficie del terreno.

Semina-trapianto: ad una distanza di 21 giorni dopo il trattamento praticare una zappatura o una erpicatura profonda allo scopo di liberare il terreno da vapori residui. La semina o il trapianto devono essere effettuati non prima di 7 giorni dopo l'areazione del terreno ed almeno 28 giorni dopo il trattamento.

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo.

Fitotossicità: essendo i vapori del prodotto fitotossici i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.

Intervallo di sicurezza: dal momento del trattamento far trascorrere 21 giorni per l'eliminazione del film plastico e almeno 28 giorni per le semine e/o trapianti.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire

le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

- Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
- Osservare una fascia di rispetto non trattata di 20 metri da qualsiasi corpo idrico superficiale naturale o artificiale, permanente o temporaneo ad eccezione di scoline e adduttori d'acqua per l'irrigazione.
- Divieto di utilizzo del prodotto a meno di 200 metri dalle seguenti aree protette, individuate nell'Allegato 9 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano;
 - b) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
 - c) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione.
- Divieto di utilizzo del prodotto nelle zone individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar recepita con decreto del Presidente della Repubblica 448/1976.
- Nelle aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE recepite rispettivamente con la legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 e con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, l'Utilizzatore è tenuto ad informare preventivamente l'Autorità competente in merito alle modalità e alla data di esecuzione del trattamento.

VALIDITA' REGISTRAZIONE: dal 13/03/2026 al 10/07/2026

(*)ATTENZIONE (per la sola taglia superiore ai 200 litri): Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.